



DETERMINA

Oggetto: Parchi archeologici di Crotona e Sibari – Incarico di collaborazione a titolo gratuito a personale in quiescenza, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012 e ss.mm.ii.– Determina di affidamento semplificata.

Si precisa che il CIG, trattandosi di incarico di collaborazione assimilabile a quelli disciplinati dall'art. 7 comma 6 del Decreto n. 165/2001 non sottoposti a tracciabilità, come da FAQ ANAC aggiornata al 6 febbraio 2024 - C6, sarà acquisito a seguito di eventuali e successive diverse comunicazioni da parte di ANAC.

IL DIRETTORE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;
- il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
- il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, modificato dal D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è denominato “Ministero della cultura”;
- l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, modificato con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191,

che dispone che “... gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”;

- i dd.MM. n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato “PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI” (d’ora in poi anche solo Parco) comprendendo fin da subito le seguenti sedi:
- 1. Museo archeologico nazionale di Crotone;
- 2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
- 3. Castello Carlo V - Crotone;
- 4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
- 5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
- 6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
- 7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

PREMESSO CHE:

- nel perseguimento della finalità di assicurare il ricambio generale nell’Amministrazione, il Parco ha recentemente provveduto alla assunzione di personale, inquadrato in profili dell’Area funzionale Assistenti (ex seconda area);
- al fine di garantire il trasferimento delle competenze e delle esperienze maturate, e dunque di dare continuità ed attuazione ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, è necessario che il nuovo personale sia assistito da quello in servizio;
- le sempre più complesse ed articolate attività di competenza del Parco, in uno al sottodimensionamento del personale rispetto al fabbisogno, rendono impossibile garantire tale risultato e per tale ragione il Parco
- intende acquisire la collaborazione, a titolo gratuito, della Sig.ra **CURIA Bombina**, nata a Longobucco (CS) il 04/01/1959, residente a Crosia (CS) Viale Mediterraneo 3, C.F. CRUBNB59A44E678D, email bombina.curia@cultura.gov.it, in stato di quiescenza dal 01.02.2024, ai sensi del vigente testo di cui all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012 e ss.mm.ii.;
- la Sig.ra CURIA Bombina, risulta in possesso dei necessari titoli e di esperienza professionale per l’esercizio dell’attività oggetto del presente contratto;
- la stessa ha manifestato la disponibilità a collaborare volontariamente con il Parco Archeologico della Sibaritide, a titolo gratuito e con eventuale corresponsione di soli rimborsi spese, per la durata di un anno (12 mesi) non trattandosi di incarico di tipo dirigenziale e direttivo, eventualmente rinnovabile fino ad un ulteriore anno (dodici mesi) per decisione insindacabile del Parco e fatta salva la facoltà di recesso;

RILEVATO CHE:

- la Sig.ra CURIA Bombina svolgerà le proprie prestazioni mettendo a disposizione del Parco le competenze e le esperienze maturate nel corso della propria attività lavorativa alle dipendenze del Parco;
- la stessa temporaneamente a titolo gratuito, ai sensi delle vigenti norme, affiancherà i dipendenti inquadrati nell’Area funzionale Assistenti (ex Seconda Area) di recente assunzione, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze maturate con la finalità, dunque, di garantire la continuità delle attività in atto e l’efficacia dell’azione amministrativa;
- la Sig.ra CURIA Bombina svolgerà la propria prestazione presso le sedi del Parco, eseguendo personalmente le prestazioni contrattuali nell’ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all’interno del Parco;

PRECISATO CHE

- l'incarico è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà una durata 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori dodici mesi per decisione insindacabile del Parco, in ogni caso fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni;
- alla sig.ra CURIA Bombina sarà riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio, purché previamente autorizzate e rendicontate. Il Parco esclude la possibilità di rimborsare le spese per raggiungere la sede dal domicilio, specificando che i rimborsi chilometrici per i percorsi tra casa ed ufficio non possono essere considerate missioni. In ogni caso il rimborso delle spese, a qualsiasi titolo sostenute, non potrà essere superiore ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) annui, da intendersi quale misura massima. Tale somma trova copertura sul Capitolo 1.1.2.004 "Rimborso spese per missioni in Italia" del Bilancio Previsionale del Parco 2024. Non si darà luogo a rimborso delle spese non previamente autorizzate o rendicontate, né eccedente la misura massima annuale, né a ritenuta previdenziale essendo la collaboratrice già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente;
- la richiesta di previa autorizzazione, così come la documentazione comprovante le spese sostenute, dovrà pervenire all'indirizzo email pa-sibari@cultura.gov.it;

RILEVATO che il Parco è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero essere causati alla sig.ra CURIA Bombina in conseguenza dello svolgimento dell'incarico;

DATO ATTO che la sig.ra CURIA Bombina è titolare di polizza assicurativa relativa ai propri infortuni anche in itinere, richiesta con nota prot. n. 1256-P del 03/04/2024 ed acquisita al prot. n. 1258-A del 03/04/2024, da considerare parte integrante del relativo contratto;

PRECISATO che detta polizza deve garantire adeguata copertura per tutto il periodo di vigenza della collaborazione e va pertanto integrata in caso di necessità a cura e spese della sig.ra CURIA Bombina, pena la risoluzione di diritto del contratto;

DATO ATTO di aver inoltrato quesito all'ANAC circa l'obbligo di acquisire il CIG in relazione all'affidamento in oggetto, con rispettive richieste (TICKET) n.ri 01795443 del 02/02/2024; n. 01836538 del 20/02/2024 e PEC prot. n. 711-P del 20/02/2024, ad oggi non riscontrata;

PRECISATO che detto CIG, trattandosi di incarico di collaborazione assimilabile a quelli disciplinati dall'art. 7 comma 6 del Decreto n. 165/2001 non sottoposti a tracciabilità, come da FAQ ANAC aggiornata al 6 febbraio 2024 - C6, sarà acquisito a seguito di eventuali e successive diverse comunicazioni da parte di ANAC;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

PRECISATO che con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, all'art. 1 comma 41, della legge anticorruzione n. 190/2012 e all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 522 del 18/05/2023 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2023, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009", acquisito con prot. n. 1368 del 18/05/2023;

VISTO che in data 11/10/2023 con prot. 3164 è stata trasmessa al Ministero vigilante la n. 1 variazione al bilancio di previsione 2023;

VISTO che in data 22/11/2023 con prot. 3785 è stata trasmessa al Ministero vigilante la n. 2 variazione al bilancio di previsione 2023;

VISTO il Decreto n. 90 del 15/02/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il I e II provvedimento di variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTO il Decreto della DG-MU n. 65 del 26/01/2024, acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n. 368 del 26/01/2024, con il quale la Direzione Generale Musei approva in favore di questo Istituto l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2024;

tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore del Parco archeologico di Sibari e RUP

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di assumere** la carica di Responsabile del procedimento;
3. **di affidare** l'incarico di collaborazione a titolo gratuito alla Sig.ra **CURIA Bombina**, nata a Longobucco (CS) il 04/01/1959, residente a Crosia (CS) Viale Mediterraneo 3, C.F. CRUBNB59A44E678D, email bombina.curia@cultura.gov.it, in stato di quiescenza dal 01.02.2024, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, modificato con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e ss.mm.ii.;
4. **di aver acquisito** la polizza assicurativa per infortuni anche in itinere, richiesta con nota prot. n. 1256-P del 03/04/2024 e pervenuta al prot. n. 1258-A del 03/04/2024, da considerare parte integrante del relativo contratto;
5. **di approvare** lo schema di contratto (allegato 1) e di autorizzare la sottoscrizione del contratto con la sig.ra CURIA Bombina, con allegata polizza assicurativa parte integrante;
6. **di dare atto** di aver inoltrato quesito all'ANAC circa l'obbligo di acquisire il CIG in relazione all'affidamento in oggetto, con rispettive richieste (TICKET) n.ri 01795443 del 02/02/2024; n. 01836538 del 20/02/2024 e PEC prot. n. 711-P del 20/02/2024, ad oggi non riscontrata;
7. **di precisare** che detto CIG, trattandosi di incarico di collaborazione assimilabile a quelli disciplinati dall'art. 7 comma 6 del Decreto n. 165/2001 non sottoposti a tracciabilità, come da FAQ ANAC aggiornata al 6 febbraio 2024 - C6, sarà acquisito a seguito di eventuali e successive diverse comunicazioni da parte di ANAC;
8. **di dare atto** che alla sig.ra CURIA Bombina sarà riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio, purché previamente autorizzate e rendicontate. Il Parco si riserva di verificare la possibilità di rimborsare le spese per raggiungere la sede dal domicilio, in relazione alla frequenza degli spostamenti ed alla assenza di mezzi di trasporto pubblici che consentano il collegamento tra gli stessi in orari compatibili con quelli di ufficio. In ogni caso il rimborso delle spese, a qualsiasi titolo sostenute, non potrà essere superiore ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) annui, da intendersi quale misura massima. Tale somma trova copertura sul Capitolo 1.1.2.004 "Rimborso spese per missioni in Italia" del Bilancio Previsionale del Parco 2024. Non si darà luogo a rimborso delle spese non previamente autorizzate

- o rendicontate né eccedente la misura massima annuale, né a ritenuta previdenziale essendo la collaboratrice già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente;
9. di **stabilire** che la durata della collaborazione è pari a 12 (dodici) mesi, rinnovabile fino ad ulteriori dodici mesi per decisione insindacabile del Parco, fatto salvo in ogni caso il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni;
 10. di **subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed alla acquisizione di idonea copertura assicurativa infortuni;
 11. di **numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore del Parco Archeologico della Sibaritide.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" e raggiungibile al seguente link: http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=259# .

Visto attestante la copertura finanziaria
IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI / RUP
Dott. Filippo Demma

